

**COMUNE DI ALBIANO****VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28**
del Consiglio Comunale

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO - PIAZZALI PUBBLICI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE PORFIDO**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto dicembre alle ore 18:30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Pisetta Erna	Presente
Ravanelli Edj	Assente
Ravanelli Giuliano	Assente
Ravanelli Isabella	Presente
Bertuzzi Viviana	Assente
Carli Michele	Presente
Fedrizzi Ezio	Presente
Gilli Alessandro	Presente
Lona Martino	Presente
Brendolise Nives	Presente
Ochner Paolo	Presente
Pisetta Gloria	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Sugameli Francesco	Assente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott. LAZZAROTTO ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta Erna, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO - PIAZZALI PUBBLICI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE PORFIDO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima

Viste:

- la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
- la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente ad oggetto “Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici”;
- la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”;
- la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo”.

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:

- n. 1 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina del Responsabile dell'Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
- n. 2 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina del Responsabile dell'Ufficio unico Affari generali e contratti per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
- n. 1 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a Responsabile dell'Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover.

Visti altresì:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
- il vigente Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di Albiano n. 4 di data 5 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2020 e il Documento Unico di Programmazione /DUP) 2018-2020;

- la delibera giuntale n. 84 dd. 17/05/2018 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2018 ed individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili di servizio;

Vista la relazione al vigente **PPUSM** (Piano Provinciale Utilizzo Sostanze Minerarie), che prevede, al punto obiettivi 3.1.2.1, che :

"E' da considerare inoltre che la razionalizzazione del processo produttivo, anche in termini di una migliore lavorazione secondaria del materiale, richiede la realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi in prossimità delle zone di estrazione.

E' opportuno infatti che l'attività di lavorazione sia effettuata in apposite strutture distinte dalla cava e ubicate in aree a ciò specificamente destinate. Questo tipo di organizzazione aziendale, divisa in due momenti (scavo-lavorazione), dovrebbe consentire l'installazione di moderni impianti fissi per una lavorazione sempre più accurata del porfido.

I vantaggi che ne deriverebbero sono sia di carattere economico (maggior valore aggiunto delle merci prodotte con minor consumo di materie prime), che occupazionale (possibilità di lavoro per le maestranze lungo tutto l'arco dell'anno), che infine igienico-sanitario (impianti più moderni e funzionali legati a cantieri fissi) e porterebbero sicuramente ad un miglioramento della qualità del lavoro."

Visto il vigente Regolamento di gestione dei piazzali comunali approvato con delibera consiliare 83 del 1986 e poi aggiornato con delibera 16 del 2001;

Richiamati gli artt. 3 e ss. del citato Regolamento, che prevedono :

Art. 3

Tutte le aree di proprietà comunale che il PRG individua come aree di attività estrattiva esterna ai lotti di cava assegnati, di lavorazione interna o esterna al P.P.U.S.M. e/o le aree di recente istituzione destinate ad accogliere impianti e strutture ad uso non esclusivo dell'attività di cava, potranno essere affittate a qualsiasi tipo di ditta che operando o volendo operare nel settore del porfido hanno la necessità di avere a disposizione un pezzo di terreno per collocarvi il materiale grezzo e/o lavorato o per esercitare l'attività di lavorazione del medesimo nel più rigoroso rispetto delle leggi di settore, urbanistiche, di sicurezza, di inquinamento acustico e da polveri.";

Art. 4

"I lotti non assegnati a termini dell'art. 3, saranno affidati a licitazione privata al miglior offerente sul prezzo base di stima approvato con Delibera consiliare n. 129/85 con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827....";

Art. 6

"Il corrispettivo dovuto dalle ditte rimaste aggiudicatarie a trattativa privata di un lotto a termine dell'art.3 sarà revisionato non appena possibile per essere uguagliato al prezzo medio di aggiudicazione dei lotti insistenti nella stessa zona...";

Letto l'art. 2 bis della **L.P. 23/1990**, che dispone:

Art. 2 bis Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di settore i comuni, singoli o associati, possono procedere all'acquisto di beni immobili a trattativa privata,*

ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 3, 4, 5 e 6. La valutazione di congruità del prezzo d'acquisto, ad esclusione degli acquisti di beni d'interesse storico-artistico, è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 7 e 8, fino a che non sia diversamente disposto dal regolamento comunale, nei casi in cui sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali continua ad applicarsi l'articolo 36, comma 9

- 4. I comuni, singoli o associati, disciplinano con proprio regolamento l'alienazione di beni mobili inservibili e la cessione in godimento dei beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 37 e 39."*

Letto altresì l'art. 39 della citata L.P. 23/1990 ed in particolare il comma 3;

"3. Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario. E' consentito in ogni caso il ricorso anche a trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede in ogni caso quello previsto dall'articolo 21, comma 4."

Visto, ancora, l'art. 21 della L.P. 23/1990, ove si dispone, al comma 1, che:

"1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo."

Vista l' allegata planimetria, con riportate le aree ad uso piazzale presenti in CC Albiano internamente all'area cave (entro il limite del PPUSM);

Visto altresì l'allegato elenco delle concessioni di piazzali di deposito e lavorazione attualmente in vigore, in cui sono stati indicati i nominativi dei titolari (con altresì il collegamento al rispettivo lotto cava in concessione) ed in cui sono altresì stati evidenziati in giallo i nominativi delle imprese non concessionarie di cava porfirica pubblica che sono attualmente concessionari di piazzali interni al PPUSM;

Dato atto dell'opportunità di predisporre, in futuro, nuove aree da destinare a piazzale (in particolare in corrispondenza degli ormai dismessi lotti 6, 7, 8, 9 in loc. Santa Colomba), nonché di individuare, tra le aree attualmente già destinate a piazzale di deposito e lavorazione internamente al PPUSM, quelle eventualmente stralciabili dal Piano Cave medesimo, da destinare ad attività artigianali/industriali anche diverse da quella di deposito e lavorazione di porfido da parte di concessionari di lotto cava.

Dato conto che le aree in planimetria sono aree gravate del diritto di uso civico, diritto sospeso in attuazione:

- della determina n. 71 dd. 27/03/2007 del dirigente del Servizio Autonomie Locali della Pat
- della determina n. 239 dd. 03.07.2009 del dirigente del Servizio Autonomie Locali della Pat)

Dato atto che, in futuro, al momento della messa all' asta dei macrolotti-cava di cui all'art. 34 quinquies L.P 7/2006, dovrà essere prevista nei bandi la concessione, oltre

che del macrolotto, anche dei relativi piazzali pertinenziali di deposito e lavorazione, come individuati in planimetria;

Vista l'allegata planimetria in cui sono stati evidenziati con colori distinti, per ciascun macrolotto, i piazzali di lavorazione pertinenziali, valutando la congruità delle superfici dedicate, con la precisazione che:

- per M5 (e per i corrispettivi lotti attuali 20, 21, 22 e 26) si è ritenuto che sia sufficiente una minor superficie destinata a piazzale rispetto agli altri macrolotti, trattandosi di lotti cava di ampia metratura, tale da consentire la presenza di depositi e aree di lavorazione interne;
- per M1 (e per i corrispettivi lotti 2, 3 e 7 in Montegaggio 1) si è ritenuto congruo mantenere il collegamento con i piazzali in area Crotte, storicamente collegati, come area di deposito e lavorazione, al lotto 2;
- analogamente per M2 (e per i corrispettivi lotti attuali 4, 5, 6, 8, 9, 23 in Montegaggio 1) si è ritenuto congruo mantenere il collegamento con i piazzali in area Possender, storicamente collegati, come area di deposito e lavorazione, al lotto 4 e al lotto 8;
- ancora, con lo stesso ragionamento e le medesime motivazioni, per M3 (e per i corrispettivi lotti attuali 10, 11, 12, 13, 24 in Montegaggio 1) si è ritenuto congruo mantenere il collegamento con i piazzali in area Crotte, storicamente collegati, come area di deposito e lavorazione, al lotto 11;
- rispetto alle assegnazioni attuali, dove il piazzale 37 è in concessione alla società concessionaria del lotto 12 e il piazzale 23 è in concessione alla società concessionaria del lotto cava 16, per coerenza planimetrica, nella nuova suddivisione, si è ritenuto di collocare il piazzale 37 nell'ambito pertinenziale di M4 in loc. Montegaggio 2 e parte del piazzale 36 nell'ambito pertinenziale di M4 in loc. Montegaggio 2;

Verificato in ogni caso che, anche alla luce della sentenza del 14 luglio 2017 CGUE, non saranno in linea generale ammessi per nessuna ragione in futuro, rinnovi automatici di concessioni di piazzali, fatto salvo quanto di seguito precisato;

Valutata la necessità, per il periodo transitorio, fino a scadenza delle attuali concessioni di lotto cava ex art. 33 L.P. 7/2006 e dunque fino a indizione delle nuove aste dei macrolotti-cava, di garantire la proroga delle concessioni di piazzali di deposito e lavorazione attualmente in essere a favore delle società concessionarie di lotto cava pubblico in regime di "proroga" ex art. 33 L.P. 7/2006, e limitatamente alla durata della concessione di cava di riferimento, in ragione del rapporto di funzionalità e pertinenzialità che lega le concessioni dei piazzali alle concessioni di cava, tenuto conto altresì che su tali aree insistono capannoni e strutture di lavorazione installati dai concessionari di cava in virtù di apposita autorizzazione ex art. 14 L.P. 7/2006, la cui rimozione finale è garantita da apposita cauzione stabilita ed aggiornata dal CTI in sede di approvazione dei progetti quinquennali di coltivazione delle cave.

Precisato che invece, ai soggetti diversi dai titolari di concessione di cava pubblica in regime di "proroga" ex art. 33 L.P. 7/2006, non saranno in linea di principio concesse proroghe o rinnovi automatici dovendo essere l'area, a scadenza dei contratti concessori in essere, in questi casi, restituita libera da depositi e strutture, per ivi indire nuove procedure di aggiudicazione nelle forme di seguito precisate;

Dato conto altresì che per i piazzali attualmente liberi dovranno invece essere avviate

nuove procedure di aggiudicazione secondo la normativa vigente;

Ritenuta a questo punto, l'opportunità di predeterminare criteri generali e oggettivi da osservarsi anche in sede di procedura per l'assegnazione a trattativa privata dei piazzali in discussione;

Ritenuto necessario che si proceda all'assegnazione dei piazzali a trattativa privata previo confronto tra almeno tre soggetti-operatori economici;

Ferma restando, in via residuale, la possibilità, nei casi e coi limiti previsti per legge, previa adeguata motivazione, altresì di procedere ad assegnazione diretta (art. 39 bis comma 3 e art. 21 comma 4 L.P. 23/1990);

Stabilito che gli operatori da invitare vadano individuati prioritariamente tra le società concessionarie di lotto cava pubblico rispetto al quale il piazzale da aggiudicare si ponga in un rapporto di pertinenzialità funzionale, in ragione sia dell'ubicazione territoriale che della superficie disponibile per deposito/lavorazione, con possibilità poi, a discrezione della Giunta, adeguatamente motivata, di estendere il confronto anche a soggetti non titolari di cava pubblica ma pur sempre impegnati nello svolgimento di attività di seconda/terza lavorazione di materiale porfirico o comunque connessa;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'elenco ricognitivo delle concessioni di piazzali di deposito e lavorazione di porfido in essere (all 1) nonché delle allegate planimetrie, in cui risultano individuati i piazzali di deposito e lavorazione interni al PPUSM e da cui emerge la connessione pertinenziale tra i medesimi e i siti estrattivi attuali / futuri macrolotti di riferimento;
2. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la gestione delle procedure di assegnazione dei piazzali di deposito e lavorazione interni al PPUSM, riservandosi la prossima adozione di un nuovo Regolamento aggiornato per la gestione del settore, in sostituzione di quello vigente approvato con delibera consiliare 83 del 1986 e poi aggiornato con delibera 16 del 2001:
 - di stabilire che, in futuro, al momento della messa all' asta dei macrolotti-cava di cui all'art. 34 quinquies L.P 7/2006 come modificata con L.P 1/2017, dovrà essere prevista nei bandi la concessione, oltre che del lotto, anche dei relativi piazzali pertinenziali di deposito e lavorazione;
 - di dare atto che come regola generale non saranno ammessi per nessuna ragione rinnovi automatici di concessioni di piazzali, fatto salvo quanto di seguito precisato;

- di stabilire, in via eccezionale, che per il periodo transitorio, fino a scadenza delle attuali concessioni di lotto cava ex art. 33 L.P. 7/2006 e dunque fino a indizione delle nuove aste dei macrolotti-cava, sia garantita la proroga delle concessioni di piazzali di deposito e lavorazione attualmente in essere a favore delle società concessionarie di lotto cava pubblico in regime di "proroga" ex art. 33 L.P. 7/2006 e limitatamente alla durata della concessione di cava di riferimento, in ragione del rapporto di funzionalità che lega le concessioni dei piazzali alle concessioni di cava;
 - di stabilire che invece, ai soggetti diversi dai titolari di concessione di cava pubblica in regime di "proroga" ex art. 33 L.P. 7/2006, non saranno in linea di principio e salvi casi eccezionali da motivare adeguatamente, in base alla normativa vigente, concesse proroghe o rinnovi automatici dovendo essere l'area, a scadenza dei contratti concessori in essere, in questi casi, restituita libera da depositi e strutture;
 - di dare atto che i piazzali attualmente liberi dovranno essere assegnati previa procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 21 e 39 comma 3, a trattativa privata (o, in via residuale, diretta nei soli casi eccezionali previsti) previo confronto tra almeno tre soggetti-operatori economici, da individuare prioritariamente tra le società concessionarie di lotto cava pubblico rispetto al quale il piazzale da aggiudicare si ponga in un rapporto di pertinenzialità funzionale, in ragione sia dell'ubicazione territoriale che della superficie disponibile per deposito/lavorazione, con possibilità poi, a discrezione della Giunta, adeguatamente motivata, di estendere il confronto anche soggetti non titolari di cava pubblica purchè impegnati nello svolgimento di attività di seconda/terza lavorazione di materiale porfirico o comunque connessa;
3. di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Pisetta Erna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addi, 18-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-12-2018

Il responsabile della struttura competente
f.to OFFER MARIA LUISA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-12-2018

Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 20-12-2018 fino al 30-12-2018 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

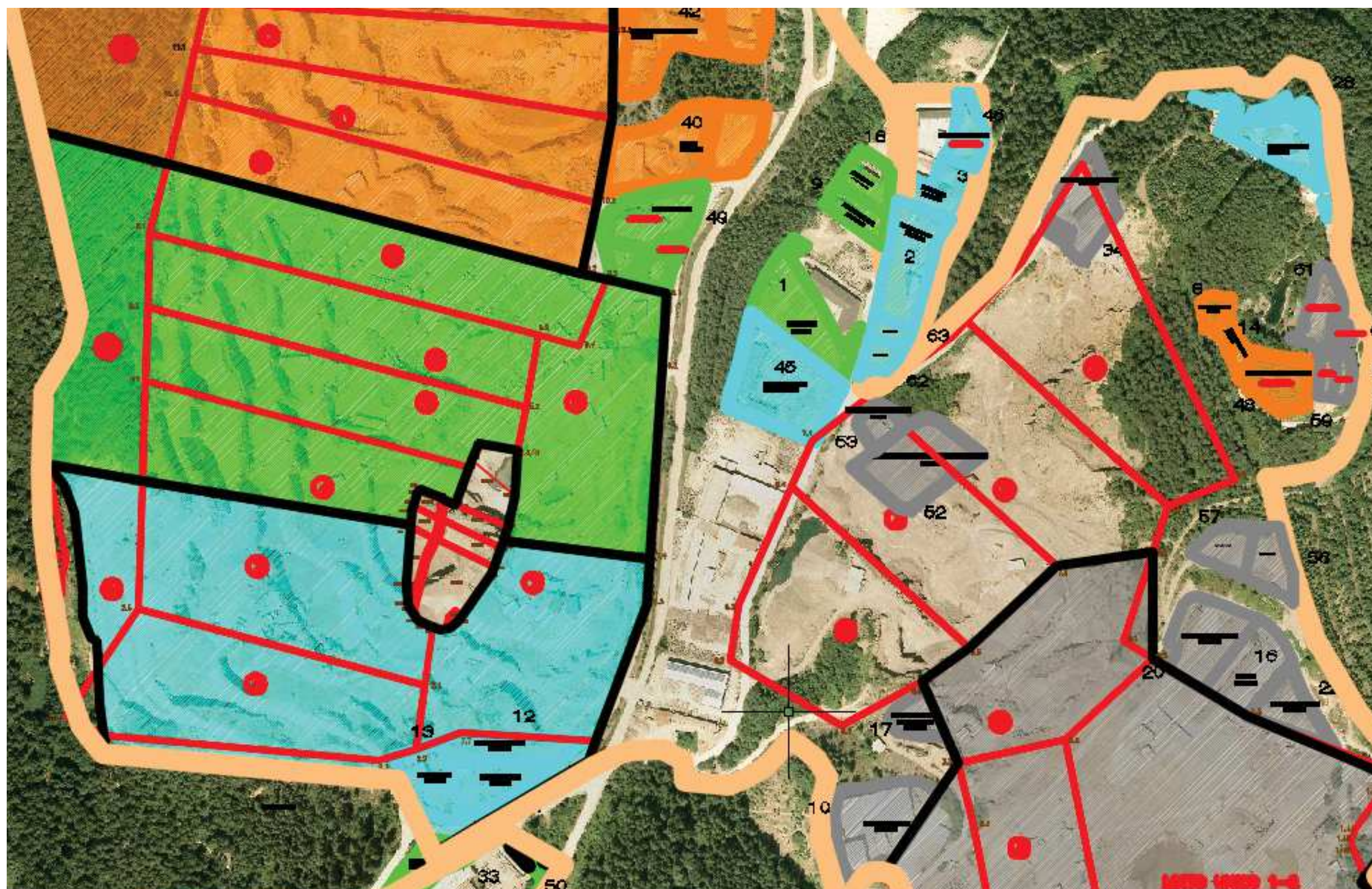
IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

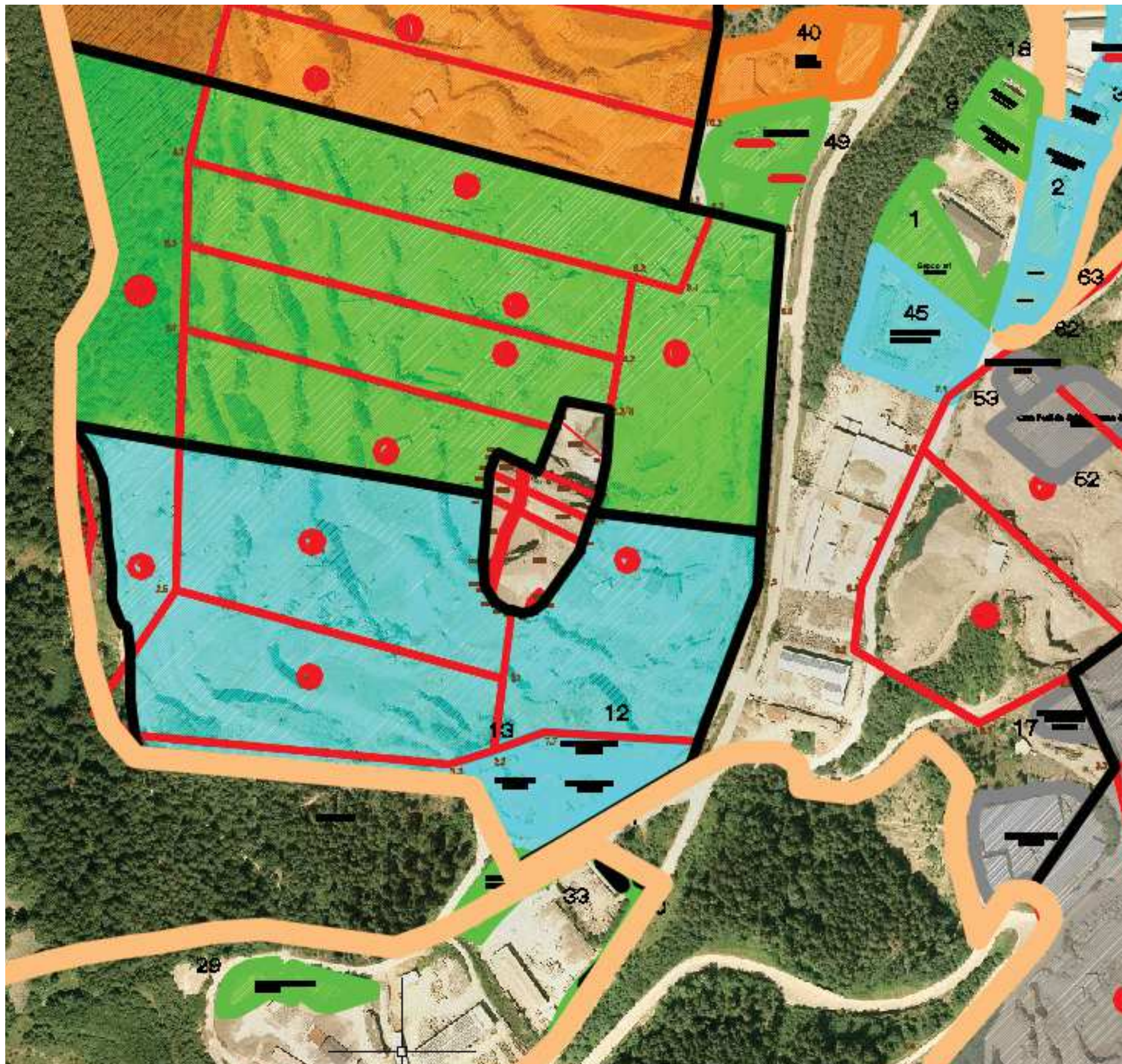


LOCALITA' MONTEGAGGIO I

IN ROSSO: LOTTI CAVA (MACROLOTTO M1= lotti attuali 2, 3, 7 e Ar)

IN AZZURRO: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 2, 3, 11, 12, 13, 28, 45, 46, 62, 63)

IN SALMONE: LIMITE PPUSM

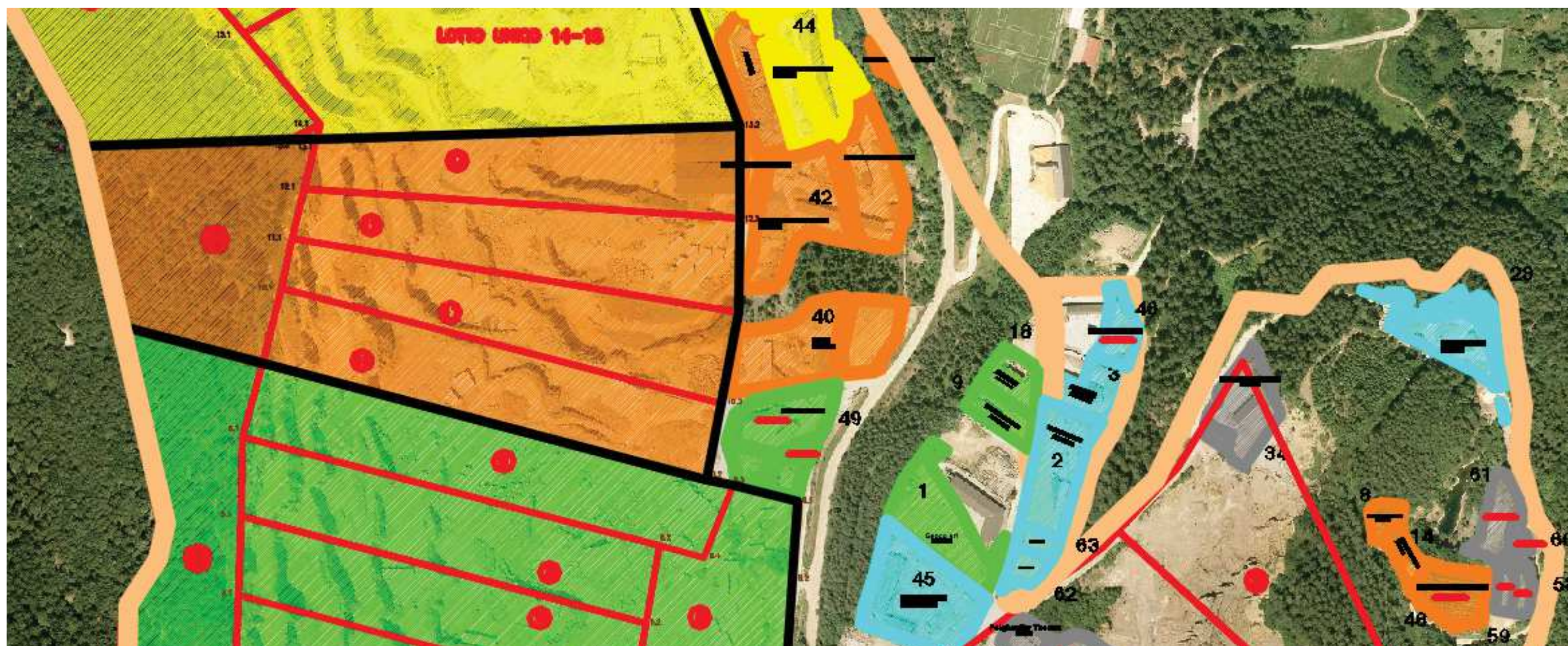


LOCALITA' MONTEGAGGIO I

IN ROSSO: LOTTI CAVA (MACROLOTTO M2= lotti attuali 4, 5, 6, 8, 9 e 24)

IN VERDE: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 1, 9, 18, 29, 30, 33, 49, 50)

IN SALMONE: LIMITE PPUSM

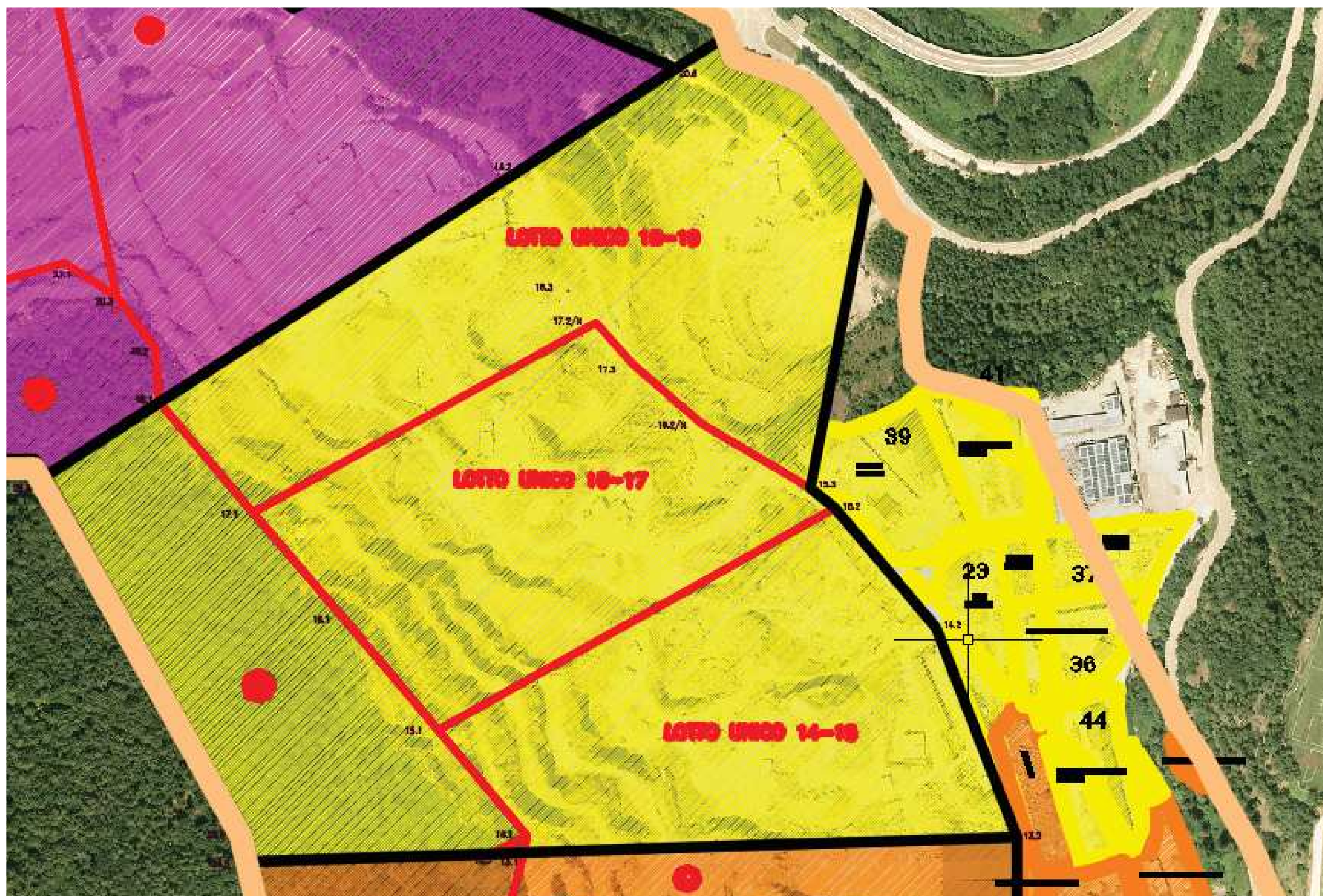


LOCALITA' MONTEGAGGIO I

IN ROSSO: LOTTI CAVA (MACROLOTTO M3= lotti attuali 10, 11, 12, 13 e 24)

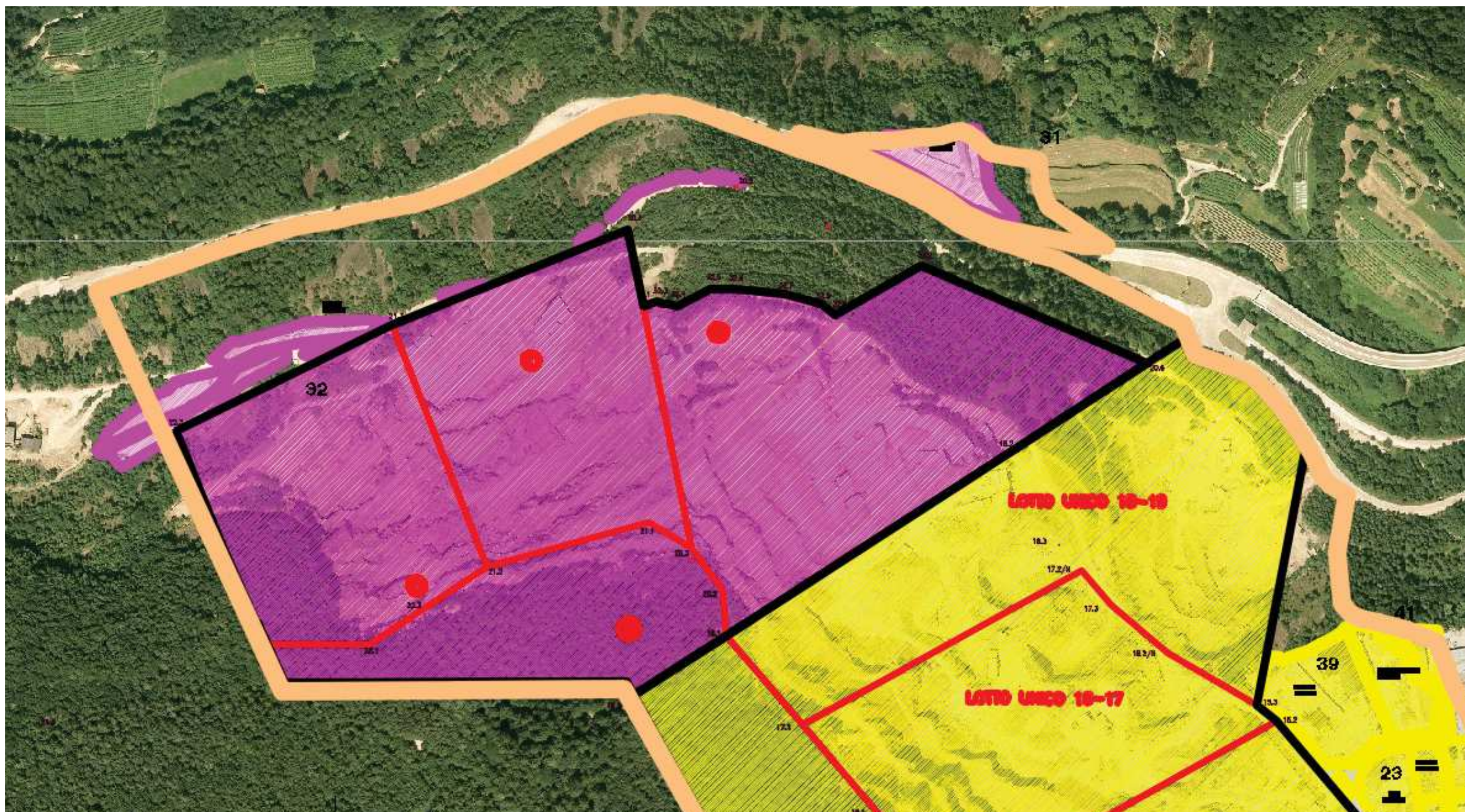
IN MARRONE: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 8, 14, 48, 40 e 42)

IN SALMONE: LIMITE PPUSM



LOCALITA' MONTEGAGGIO II

IN ROSSO: LOTTI CAVA (MACROLOTTO M4= lotti attuali 14/15, 16/17, 18/19, 25)
 IN GIALLO: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 23, 36, 37, 39, 41, 44)
 IN SALMONE: LIMITE PPUSM

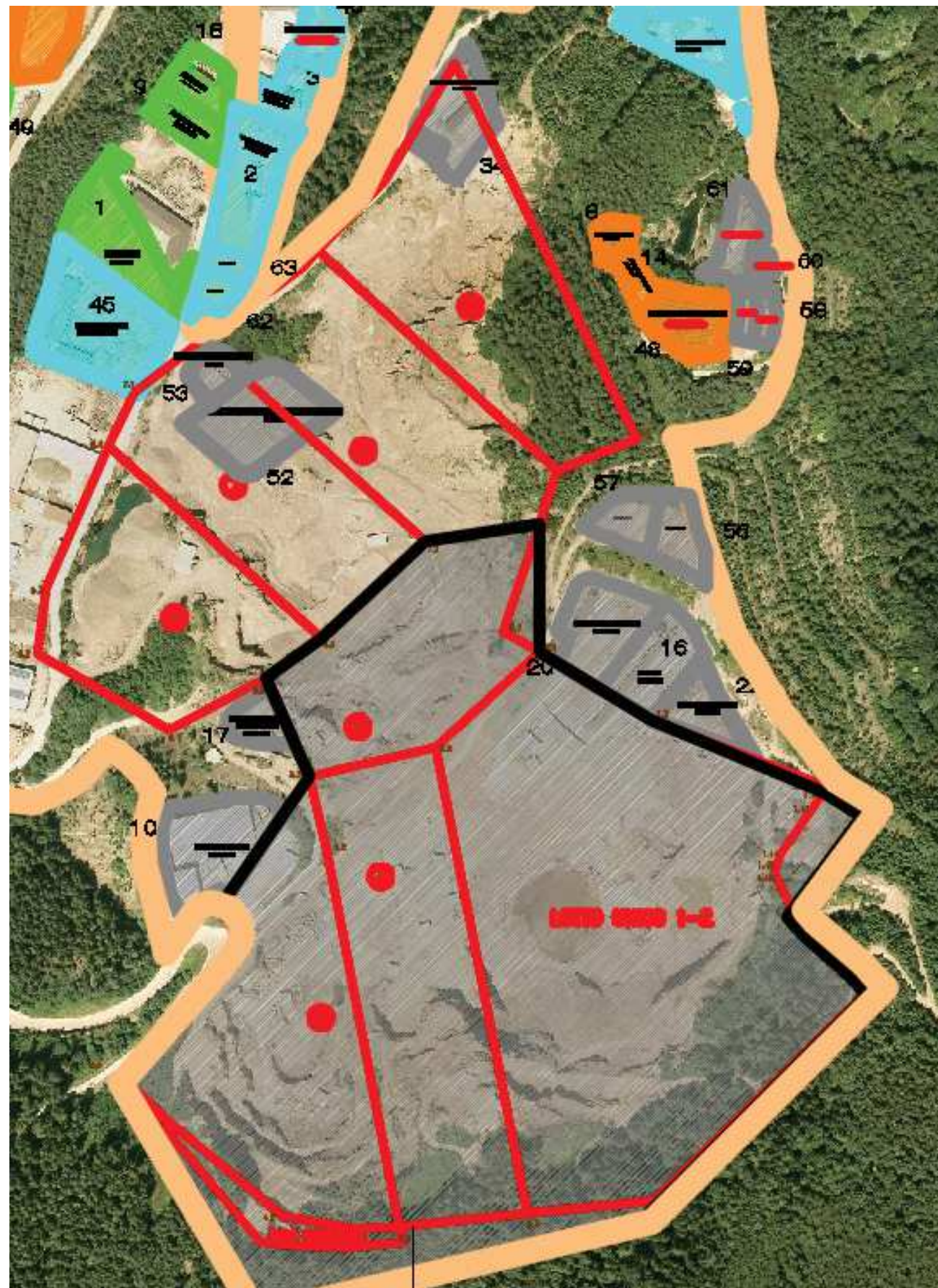


LOCALITA' MONTEGAGGIO II

IN ROSSO: LOTTI CAVA (MACROLOTTO M5= lotti attuali 20, 21, 22, 26)

IN ROSA: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 31 e 32)

IN SALMONE: LIMITE PPUSM

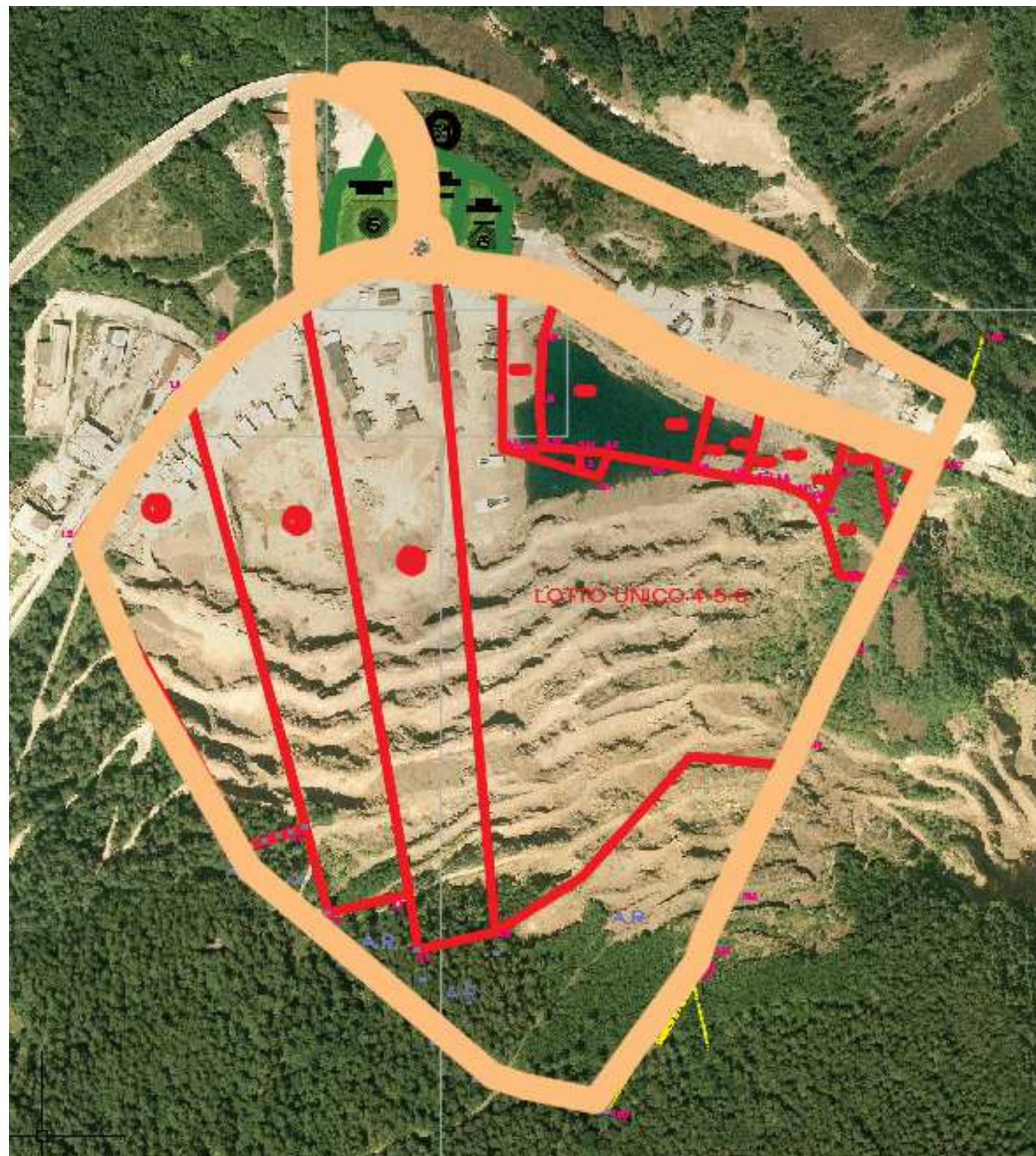


LOCALITA' S. COLOMBA

IN ROSSO: LOTTI CAVA (MACROLOTTO M6= lotti attuali □ , 3, 4 e 5)

IN GRIGIO: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 10, 16, 17, 20, 22, 34, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61)

IN SALMONE: LIMITE PPUSM



LOCALITA' MONTEGORSA

IN ROSSO: LOTTI CAVA (DA 1, 2, 3 e 4/5/6)

IN VERDE SCURO: PIAZZALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE (piazzali 5, 6 e 51)

IN SALMONE: LIMITE PPUSM